

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1648 DEL CONSIGLIO****del 6 novembre 2020****che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

viste le proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il 9 agosto 2020 la Bielorussia ha tenuto elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L'11 agosto 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'UE in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.
- (3) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 <sup>(2)</sup> con cui sono state designate 40 persone individuate come responsabili di repressione e intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici, esponenti dell'opposizione e giornalisti in seguito all'elezione presidenziale del 2020 in Bielorussia, oltre che delle irregolarità commesse nel processo elettorale per tali elezioni.
- (4) Il 24 settembre 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui sottolinea l'auspicio dell'Unione che le autorità bielorusse si astengano immediatamente da ogni ulteriore atto di repressione e violenza nei confronti del popolo bielorusso e rilascino immediatamente e senza condizioni tutte le persone detenute, compresi i prigionieri politici.
- (5) Vista la gravità della situazione in Bielorussia dovuta alla repressione attualmente esercitata nei confronti della società civile e degli attivisti dell'opposizione, Aleksandr Lukashenko e altre 14 persone dovrebbero essere inseriti nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 319I del 2.10.2020, pag. 1).

